



Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale a decorrere dal 13 settembre 2021, data di riapertura degli istituti scolastici.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successivi provvedimenti e da ultimo, con D.L. 23 luglio 2021 n. 105 sino al 31 dicembre 2021;
- i provvedimenti governativi e legislativi *medio tempore* emanati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo misure urgenti a livello nazionale e locale, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia.

Richiamati il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 7 bis e il D.L. 19/2020, con specifico riferimento all'art. 4.

Dato atto che:

- la Prefettura di Milano, in attuazione delle specifiche disposizioni normative progressivamente emanate in regime di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha diramato, in data 21 dicembre 2020, il "*Piano Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale*", approvato in sede di Conferenza Provinciale Permanente di cui all'art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominato "*Per tornare in classe*", finalizzato a contemporaneamente la



necessaria ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative con il vincolo del 50% della capienza del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia su rotaia, come disposto dall'art. 1, comma 10, lett. mm), del DPCM del 3 dicembre 2020. A tal fine, il Documento individuava un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative e per il contenimento, nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della Città di Milano;

- in data 29 dicembre 2020 il Prefetto ed il Sindaco di Milano hanno condiviso il Patto "Milano per la scuola" e promosso l'adesione allo stesso delle parti sociali, oltre che dei referenti del settore bancario, finanziario e assicurativo e degli ordini professionali. Il Patto prevedeva l'impegno di ciascun firmatario, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, a dare efficace attuazione, alle misure contenute nel "Documento Operativo Per Tornare in Classe" e nell'Ordinanza che il Comune di Milano avrebbe conseguentemente adottato ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche con riguardo alle parti che formeranno oggetto di semplice "raccomandazione";
- a seguito della classificazione della Regione Lombardia in c.d. "area arancione", a decorrere dal 24 gennaio 2021, con conseguente attivazione della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, in attuazione degli impegni assunti nel Patto condiviso e delle prescrizioni contenute nel richiamato Documento Operativo, veniva emanata la propria Ordinanza n. 3/2021 (Protocollo n. 0038435.I del 23 gennaio 2021) con oggetto "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 relativa all'adozione, 24 gennaio 2021, di misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, connesse alla ripresa delle attività nell'ambito del territorio comunale*", con cui sono stati definiti - mediante ordini e raccomandazioni - gli specifici orari per l'esercizio delle attività produttive e commerciali, dei servizi alla persona e per l'apertura all'utenza degli uffici pubblici, ordinando, in particolare:
 1. "*che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell'allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 10.15.*

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10.15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite



dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

2. *che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06.00 alle 09.30:*

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali.

3. *che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita a partire dalle ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.*

Gli Uffici del Comune di Milano che svolgono attività di contatto con il pubblico apriranno a partire dalle ore 10:00 al fine di assicurare una fascia di salvaguardia per l'accesso dei dipendenti alle sedi e per l'organizzazione degli sportelli, nel rispetto delle limitazioni di al presente paragrafo del dispositivo.

È garantita per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Per il Comune di Milano sono fatti salvi gli appuntamenti già fissati, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel corso del mese di gennaio 2021 per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica e per gli altri servizi che necessitano della presenza fisica dell'utente, anche se programmati nella fascia oraria antecedente alle 10:00.

Gli altri appuntamenti saranno riprogrammati nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente paragrafo.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 24 gennaio 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì."

- con la medesima ordinanza veniva, altresì, raccomandato:
 - A. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogano servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;*
 - B. *ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogano altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;*

- C. ai datori di lavoro pubblici e privati, di favorire lo smart working in una percentuale pari almeno al 60% con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio;
 - D. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando una percentuale di smart working pari almeno al 50% e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
 - E. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle 9:30 ad almeno il 10% del personale presente in servizio;
 - F. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza dopo le ore 10:00;
- con successiva propria Ordinanza n. 49/2021 (Protocollo 0377110.I del 7 luglio 2021), come condiviso con la Prefettura di Milano, è stata disposta la sospensione della precedente Ordinanza n. 3/2021, "fino alla riapertura dell'istituzioni scolastiche, educative e formative di ogni ordine e grado, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza", in considerazione del mutato contesto epidemiologico, della classificazione della Regione Lombardia in c.d. zona bianca con innalzamento della soglia di capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fino all'80% dei posti disponibili e della conclusione delle attività scolastiche e formative, comprese le relative sessioni di esami, con conseguente normalizzazione dei flussi di utenti sulla Città di Milano.

Considerato che:

- in sede di Conferenza Permanente sul raccordo tra orario scolastico e trasporto pubblico locale, negli incontri del 22 luglio 2021 e del 30 agosto 2021, sono stati definiti gli indirizzi per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare, sin dal primo giorno della ripresa delle lezioni, il rientro in classe in sicurezza alla totalità degli studenti tenendo conto del limite di capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale fino all'80% dei posti disponibili, nella prospettiva di contemperare tale obiettivo con i tempi e gli orari della Città nella contingente emergenza sanitaria;
- in tale contesto, con riguardo agli orari delle scuole, si è stabilito che:
 - ✓ nella programmazione oraria delle lezioni delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto del limite di capienza del trasporto pubblico locale all'80%, saranno scaglionati gli ingressi con entrata in classe entro le ore 8.00 del 70% degli studenti ed entrata dalle ore 9.30 del restante 30% con minimi scostamenti necessari a garantire l'unitarietà dei gruppi classe in presenza;
 - ✓ per i centri di formazione professionale le lezioni avranno inizio per la totalità della popolazione scolastica entro le ore 8.00, considerata la durata delle relative lezioni e la numerosità delle attività laboratoriali, con attenzione dei singoli istituti ad adottare misure necessarie ad evitare assembramenti;

- nella medesima sede è stata, inoltre, condivisa la necessità di riattivare con i rappresentanti delle categorie produttive, gli ordini professionali, A.B.I., ANIA, le OO.SS. e i Rettori degli Atenei milanesi il “Patto Milano per la Scuola”, nonché richiesto all’Amministrazione Comunale di ripristinare la vigenza dell’Ordinanza n. 3/2021 aggiornandola in ragione del mutato contesto.

Dato atto che il Prefetto e il Sindaco di Milano hanno condiviso in data 7 settembre 2021 la prosecuzione del Patto “Milano per la Scuola”, promuovendo l’adesione delle parti sociali, dei referenti del settore bancario, finanziario e assicurativo e degli ordini professionali e con impegno:

- dell’Amministrazione comunale ad adottare specifica Ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti locali), cui ciascuna delle Parti firmatarie darà attuazione, nell’ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, anche rispetto alle previsioni oggetto di “raccomandazione”;
- di ciascuna parte firmataria a favorire soluzioni lavorative che consentano minori spostamenti dei propri dipendenti/associati sulla città, anche mediante iniziative di *nearworking* e *coworking*;
- dell’Amministrazione Comunale ad attivare tavoli tecnici dedicati con la partecipazione dei *mobility manager* dei principali gruppi privati e delle Università, al fine di garantire un più efficace governo della circolazione cittadina soprattutto negli orari di maggiore affluenza.

Richiamato il Documento Operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale, approvato in sede di conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11, c. 3 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, denominato “*Per tornare in classe*”.

Ritenuto necessario adottare con specifica Ordinanza, come condiviso con la Prefettura di Milano, le misure per adempiere agli impegni assunti, nell’ambito del proprio ruolo e della propria funzione, con la prosecuzione del Patto “Milano per la Scuola”.

Visto l’elenco degli esercizi del commercio al dettaglio, come concordato con la Prefettura di Milano.

Richiamato l’art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

dal 13 settembre 2021 e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. che le attività commerciali al dettaglio in sede fissa indicate nell'allegato A) come parte integrante alla presente Ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:15.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le librerie, le cartolerie, le farmacie e le parafarmacie.

Tali limitazioni si applicheranno a decorrere dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Per le attività commerciali miste è consentita l'apertura anche prima delle ore 10:15, purché la vendita dei prodotti sia limitata alle categorie merceologiche consentite dalla normativa di riferimento e non ricomprese tra quelle indicate nel sopra citato Allegato A).

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali;

2. che le attività afferenti ai servizi per la persona indicate nell'Allegato B) come parte integrante alla presente Ordinanza sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 09:30.

Tali limitazioni si applicheranno dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali;

3. che l'apertura degli uffici al pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni è consentita dopo le ore 9:30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati.

Gli Uffici del Comune di Milano garantiscono, per ciascun servizio, laddove possibile, una fascia oraria quotidiana di apertura degli sportelli di durata uguale a quella precedentemente applicata.

Tali limitazioni si applicheranno dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

SI RACCOMANDA

- A. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che erogino servizi al pubblico, di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, fatti salvi gli appuntamenti già fissati;
- B. ad enti ed aziende private, operanti sul territorio, che erogino altri servizi al pubblico di organizzarne l'apertura a partire dalle ore 9:30 previo appuntamento, nonché di anticipare entro le ore 8:00 l'orario di inizio delle attività produttive di tipo manifatturiero;
- C. ai datori di lavoro privati, di favorire lo *smart working*, assicurando la percentuale massima possibile, almeno il 50%, con particolare riferimento ad uffici direzionali ed amministrativi, ai servizi di consulenza, servizi ICT&Media, agenzie di viaggio, nonché il *nearworking* e *coworking*;
- D. ai datori di lavoro pubblici di favorire lo *smart working* assicurando la percentuale massima prevista dalla normativa, nonché il *nearworking* e *coworking*;
- E. a professionisti e consulenti di organizzare le proprie attività assicurando la percentuale massima possibile di *smart working*, almeno il 50%, e la ricezione dei clienti dopo le ore 10:00 previo appuntamento;
- F. ai datori di lavoro pubblici e privati di scaglionare gli ingressi nelle sedi di lavoro in modo tale da favorirne l'accesso a partire dalle ore 9:30;
- G. alle Università di assicurare l'inizio delle lezioni in presenza prevalentemente dopo le ore 10:00.

Tali raccomandazioni potranno trovare applicazione dal 13 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano gli effetti delle proprie precedenti ordinanze n. 3/2021 e n.49/2021.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Il presente provvedimento ha efficacia dal 13 settembre 2021, dal lunedì al venerdì, e fino alla data di scadenza dell'emergenza sanitaria in corso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Milano per 15 giorni e sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

L'efficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall'evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

*Giuseppe Sala
f.to digitalmente*

ALLEGATO A

Macro Categoria	ATECO	Descrizione ATECO
Commercio al dettaglio (non alimentare)	45.11	Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
	45.19	Commercio di altri autoveicoli
	45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
	47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
	47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
	47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
	47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
	47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
	47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
	47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
	47.63	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
	47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
	47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
	47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
	47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
	47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
	47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
	47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
	47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
	47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
	95.23	Riparazione di calzature e articoli da viaggio
	95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
	95.25	Riparazione di orologi e di gioielli
	95.29	Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa



ALLEGATO B

Macro Categoria	ATECO	Descrizione ATECO
Servizi alla persona	90.01	Rappresentazioni artistiche
	90.02	Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	90.03	Creazioni artistiche e letterarie
	90.04	Gestione di strutture artistiche
	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
	96.09.02	Attività di tatuaggio
	96.09.04	Tolettatura per animali da compagnia